



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003800 - 17/03/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 17 marzo 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 91/2016 _ criteri di determinazione dei compensi spettanti al collegio sindacale

Con riferimento alla nota del 14 marzo 2016 nella quale si individuavano i criteri di determinazione dei compensi spettanti al collegio sindacale e si chiede se il DM 20 luglio 2012, n 140 può costituire un utile riferimento per le società per determinare il compenso equo dei sindaci, si osserva quanto segue.

L'art. 2402 cod. civ. dispone che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Tale norma è evidentemente posta a garanzia dell'indipendenza del sindaco, sia sotto il profilo dell'onerosità della carica, sia sotto quello dell'invariabilità del compenso.

L'incarico di componente del collegio sindacale è, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ., necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione¹. Ai sindaci, pertanto, è riconosciuto, non solo, il diritto al compenso, ma anche il diritto di conoscere all'atto della nomina l'entità del compenso che dovrà essere corrisposto per l'intero periodo di durata dell'ufficio e il correlato diritto a ricevere il compenso almeno annualmente.

Ne consegue che, ove l'entità del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo, né fissata dall'assemblea, spetterà all'autorità giudiziaria la sua determinazione, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.² In mancanza di determinazione della retribuzione spettante ai sindaci, da parte dell'atto costitutivo o dell'assemblea, il giudice potrà liquidarla facendo riferimento all'art. 29 del DM 20 luglio 2012, n. 140 e

¹ Cfr. Cass. Civ. 31 maggio 2008, n. 14640.

² Si veda in tal senso Cass. Civ. 31 maggio 2008, n. 14640; Trib. Pavia, 16 febbraio 1991; Cass. Civ. 16 dicembre 1983, n. 7424; App. Napoli, 3 marzo 1972; Trib. Cagliari 16 dicembre 1992; Trib. Napoli 7 aprile 1972.

all'art. 22 dello stesso decreto nel caso in cui il collegio sindacale sia incaricato anche della revisione legale.

Per la concreta determinazione dei compensi occorre tener conto, in aggiunta alle disposizioni dell'art. 2402 cod. civ., delle previsioni dell' art. 2233 cod. civ. che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione³, si pongono in posizione sovraordinata rispetto alle prime. L'art. 2233 cod. civ., infatti, chiarisce che *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"* ancorché la determinazione del medesimo sia stata convenuta dalle parti ovvero sia stata determinata secondo gli usi (e le tariffe) o infine decisa dal giudice.

Risulta evidente, dunque, che nonostante il primo comma dell'art. 2233 cod. civ. debba essere riletto alla luce dell'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 che ha disposto l'abrogazione delle tariffe e lasciato alla sola autonomia delle parti la determinazione del compenso, rimane ferma l'esigenza, ai sensi del secondo comma dell'articolo in commento, di assicurare che la misura del compenso sia adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Come sottolineato nella nota di codesto Ordine, considerata la ampiezza e la rilevanza dell'incarico, il tema della determinazione del compenso assume rilievo non solo nell'ottica di una giusta remunerazione per un'attività così complessa e per le notevoli responsabilità ad essa connesse⁴, ma anche nella prospettiva dell'interesse della società, dato il ruolo assunto dall'organo di controllo.

Orbene, considerata l'abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell'art. 9 del DL n. 1/2012 e considerato anche che il DM n. 140/2012 regola espressamente solo i casi in cui la liquidazione del compenso venga effettuata in via giudiziale, pur apparendo esclusa qualsiasi possibilità di applicazione diretta o per via analogica delle previsioni del regolamento, alla luce di quanto sopra e nella prospettiva di garantire i diritti costituzionalmente riconosciuti ai professionisti impegnati nell'esercizio di tali importanti, onerose e complesse attività, si ritiene che le parti nella loro autonomia potranno utilizzare⁵ come riferimento i criteri fissati dal DM n. 140/2012, che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso legislatore, di poter essere considerati come equi.

Cordiali saluti


Francesca Maione

³ Cass. civ. 5 ottobre 2009, n. 21235; Cass. civ. 20 maggio 2000, n. 6732; Cass. civ. 29 gennaio 2003, n. 1317; Cass. civ. 28 gennaio 2003, n. 1223; Cass. civ. 22 gennaio 1991, n. 577.

⁴ Va segnalata, al riguardo, una recente pronuncia del Tar Lazio (8 aprile 2015) nella quale è stato espresso con chiarezza il contenuto del principio relativo all'equità retributiva, osservando che quest'ultimo impone di *"... Valorizzare il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro"*.

⁵ Va messo in luce, che il Senato in sede di conversione ha rimosso dal decreto legge in oggetto la disposizione che vietava di utilizzare i parametri nei rapporti tra privati. In particolare nella versione originaria del decreto veniva sanzionata con la nullità di protezione ex art. 36 D.Lgs. n. 206/05 l'utilizzazione dei parametri nei contratti tra professionista e consumatore o microimpresa.